



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. S110/jg

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 40 DI DATA 01 Aprile 2010

OGGETTO:

Sostituzione degli organi del Comprensorio della Valle di Sole con i neocostituiti organi della Comunità della Valle di Sole, ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Esente da imposta di bollo ai
 sensi dell'art. 16 comma 10
 della legge (n. 26) del 26
 ottobre 1972, n. 642 o s.m.

IL PRESIDENTE

Considerato che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento ha previsto all'articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla Provincia e dai Comprensori, ai Comuni ed alle loro forme associative;

considerato, altresì, che in tale ottica la legge provinciale individua le funzioni che rimangono riservate al livello provinciale prevedendo, per tutte le altre funzioni, un processo di graduale trasferimento ai Comuni che dovranno esercitarle, salvo specifiche eccezioni, in forma associata mediante le Comunità;

preso atto che la legge provinciale di riforma istituzionale individua, tra l'altro, gli adempimenti di competenza della Provincia autonoma di Trento successivi alla prima elezione degli organi delle Comunità ed all'art. 42, comma 01, prevede che il Presidente della Provincia, con proprio decreto, dia atto dell'avvenuta costituzione degli organi della Comunità e disponga la sostituzione degli organi comprensoriali nell'esercizio delle loro competenze, individuandone la data di decorrenza;

ritenuto necessario che gli organi della Comunità della Valle di Sole provvedano all'assunzione degli atti fondamentali per la Comunità stessa, in prospettiva dell'avvio del processo di trasferimento delle funzioni e delle relative risorse patrimoniali, organizzative e finanziarie secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 13, e dall'articolo 42, comma 04, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.

preso atto che in data 17 gennaio 2010 si è regolarmente svolta l'elezione dell'assemblea della Comunità della Valle di Sole e che essa risulta in carica a seguito della proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio centrale elettorale della Comunità;

visto che il presidente della Comunità della Valle di Sole in data 25 marzo 2010, in atti sub prot. 68677 di data 30 marzo 2010, ha comunicato l'avvenuta nomina della giunta e del presidente della costituenda Comunità della Valle di Sole;

preso atto, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per l'emanazione del decreto del Presidente della Provincia finalizzato a disporre la sostituzione degli organi comprensoriali con i corrispondenti organi della Comunità, determinando anche la data a decorrere dalla quale tale sostituzione opera;

DECRETA

- 1) a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, gli organi della Comunità della Valle di Sole sostituiscono gli organi comprensoriali che, dalla medesima data, decadono ai sensi dell'art. 42 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- 2) l'assemblea della Comunità è tenuta ad adottare in una prima fase, ai sensi dell'art. 42, comma 04 della legge provinciale 3/2006, gli atti fondamentali della Comunità e, segnatamente:



- i criteri e gli indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio;
 - il bilancio pluriennale e il bilancio annuale;
 - un programma di verifica del fabbisogno del personale, avuto riguardo all'intero territorio della comunità;
 - la dotazione organica;
 - il regolamento di funzionamento dell'assemblea della Comunità;
- 3) con successivo provvedimento, ed a seguito di specifici incontri con gli organi della Comunità, verranno indicati ulteriori atti fondamentali che l'assemblea della Comunità è tenuta ad adottare, con particolare riguardo a quelli di natura programmatica inerenti le funzioni in via di trasferimento;
- 4) il decreto di trasferimento delle funzioni previsto dall'art. 8, comma 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, verrà assunto successivamente all'adozione, da parte dell'assemblea della Comunità, degli atti fondamentali indicati al precedente punto 2 del dispositivo;
- 5) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giurisdizionale competente - a seconda dei vizi sollevati - e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
- 6) il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

AG - GG

IL VICE PRESIDENTE
f.to Alberto Pacher

Si attesta che la presente copia
conforme all'originale è composta
da n.3.... fogli
Trento, li - 2 APR. 2010



LA DIRIGENTE
- Patrizia Gentile -
Patrizia Gentile